



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 105 del 20/12/2022

ORIGINALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175) - ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:02** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai Signori:

BOTTERO FABIO	SINDACO	Assente
ALBINI CLAUDIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NAPPO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
BOCCIA ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
COPPO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
ZATTI ALICE	CONSIGLIERE	Assente
VERNAGLIONE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DI GIORGIO ANTONIO AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
STRINGARO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CAMISANI OLIVIERO VALERIO	CONSIGLIERE	Presente
GHILARDI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
PULEO ANTONINO	CONSIGLIERE	Assente
CAVAGNA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
PADOVANI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
VILLA ZINA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TERRAZZINO ELISA .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Spendio Domenico, De Filippi Cristina, Iorio Giulia, Ventacoli Beatrice.. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Albin Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Spendio ad illustrare l'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Assessore.

Seguono gli interventi del Funzionario Area Economico Finanziaria – Rag. Zendra e dei Consiglieri Padovani, Russomanno, Camisani (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione).

Il Presidente del Consiglio dà lettura della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 14/03/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 14/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 15/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 21/07/2022 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2022: Assestamento Generale del Bilancio - Salvaguardia degli equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000";

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (abbreviato "T.U.S.P.");

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo Unico attengono all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATO l'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 24/06/2014 n. 90 in materia di censimento delle partecipazioni pubbliche;

RICHIAMATO altresì l'art. 20 del T.U.S.P. che testualmente recita:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti

anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma”;

RILEVATO che, per effetto di quanto disposto dall'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da dismettere;

RICHIAMATA, a tal fine, la deliberazione consiliare n. 39 del 27 settembre 2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione”;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 70 del 18 dicembre 2018, n. 71 del 17 dicembre 2019, n. 93 del 28 dicembre 2020 e n. 97 del 20 dicembre 2021 relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ai sensi del sopra citato art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 254 del 02/12/2022 ad oggetto: "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni - anno 2021 (art. 20, comma 4 del D.Lgs 175/2016) – Presa d'atto dell'insussistenza dell'obbligo”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 30/11/2022 ad oggetto: "Fusione per incorporazione di Eurolavoro S.c.a.r.l. in AFOL Metropolitana – modifica dello statuto di AFOL Metropolitana e della convenzione che regola i rapporti

fra i soci”;

VISTA la deliberazione n. 10/2021 con la quale la Corte dei Conti Lombardia ha evidenziato l'importanza della revisione periodica delle partecipate, da condursi annualmente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 dell'art. 20 T.U.S.P.; i magistrati contabili, nella medesima pronuncia, hanno ribadito la necessità di dare continuità agli interventi di ricognizione periodica quale elemento di presidio sull'andamento delle partecipate e sulla loro conformità alle disposizioni del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un necessario adempimento, esprime con eshaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice Civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017;

RAVVISATA pertanto, la necessità di ottemperare a quanto sancito dall'art. 20 del T.U.S.P. per l'anno 2022 entro il termine perentorio del 31/12/2022;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti Lazio n. 47/2021 che evidenzia che il perimetro della razionalizzazione periodica deve ricomprendere tutte le società indirette e gli enti strumentali con un censimento che dia un quadro informativo completo del sistema delle partecipazioni comunali, quale presupposto per la legittima adozione delle più opportune scelte di razionalizzazione;

EVIDENZIATO che, ad oggi, così come si evince dalla scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche allegata al presente documento, il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate dirette:

- CAP Holding S.p.A. (% di possesso pari a 0,98 - affidataria di servizi diretti - società *in house*);

Società partecipate indirette:

- Amiacque S.r.l. (partecipata di CAP Holding S.p.A.);
- PAVIA Acque S.c.a.r.l. (partecipata di CAP Holding S.p.A.);
- Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione (partecipata di CAP Holding S.p.A.);
- Zeroc S.p.A. (partecipata di CAP Holding S.p.A. acquisita nel corso del 2021);
- Neutalia S.r.l. (partecipata di CAP Holding S.p.A. acquisita nel corso del 2021);

Enti strumentali partecipati:

- Centro Studi PIM (% di possesso pari a 0,47);
- Fondazione Pontirolo ONLUS (% di possesso pari a 11,70);
- Fondazione per leggere - biblioteche sud ovest Milano (% di possesso 3,2903);
- AFOL Metropolitana (% di possesso 0,67);

RILEVATO che CAP Holding S.p.A. risulta essere, inoltre, membro unico della Fondazione CAP (già Fondazione Lida), ente strumentale partecipato indiretto non avente forma societaria, costituita il 31 luglio 2007, ai sensi dell'art.14 e ss. del Codice Civile;

APPURATO che il Comune di Trezzano sul Naviglio non detiene partecipazioni di controllo;

CONSIDERATO che:

- CAP Holding S.p.A. svolge – unitamente al complesso delle partecipazioni dalla stessa detenute per cui non risulta avviato un procedimento di liquidazione – un servizio di interesse generale, quale la gestione del ciclo del sistema idrico integrato, che giustifica il mantenimento della partecipazione, anche in relazione ai parametri previsti dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.;
- le partecipazioni detenute in enti strumentali conservano, parimenti, utilità al loro mantenimento, svolgendo servizi di interesse generale funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente;

ESPLETATA l'operazione prevista dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e PREDISPOSTA conseguente l'allegata documentazione che ne riepiloga le risultanze;

APPURATO che, rispetto a quanto rilevato con la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvata con la sopracitata deliberazione consiliare n. 39/2017 e con le successive revisioni periodiche, non risultano ad oggi organismi partecipati da razionalizzare;

VISTE le linee guida all'uopo emanate in forma congiunta dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

VISTO l'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli (Albini, Nappo, Boccia, Coppo, Grumelli, Di Giorgio, Stringaro, Vernaglione, Camisani), n. 4 astenuti (Russomanno, Padovani, Ghilardi, Cavagna), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI PROCEDERE all'operazione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Trezzano sul Naviglio per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, approvando i documenti allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO del censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del D.L. 90/2014, quale allegato all'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche oggetto della presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che dalla revisione periodica condotta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 non è emersa la necessità di operare nuove razionalizzazioni ma vi è la sostanziale riconferma delle seguenti partecipazioni, in sostanziale continuità alla revisione straordinaria operata nell'anno 2017 e di razionalizzazione periodica negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021:
 - CAP Holding S.p.A (% di possesso pari a 0,98), unitamente al complesso delle partecipazioni dalla stessa detenute per le quali non risulta avviato un processo di liquidazione;

- Centro Studi PIM (% di possesso pari a 0,47);
- Fondazione Pontirolo ONLUS (% di possesso pari a 11,70);
- Fondazione per leggere (% di possesso 3,2903);
- AFOL metropolitana (% di possesso 0,67);

4. DI DEMANDARE all'Area Servizi Economico-Finanziari e di Supporto Interfunzionale l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, ivi compresa la trasmissione prevista all'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 alle strutture ed agli enti ivi indicati.

Successivamente,

Con n. 9 voti favorevoli (Albini, Nappo, Boccia, Coppo, Grumelli, Di Giorgio, Stringaro, Vernaglione, Camisani), n. 4 astenuti (Russomanno, Padovani, Ghilardi, Cavagna), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI ATTRIBUIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di ottemperare ad un obbligo normativamente previsto avente scadenza 31/12/2022.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALBINI CLAUDIO

II SEGRETARIO COMUNALE
TERRAZZINO ELISA